

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA SEA

In base allo statuto della SEA sono ammessi come soci persone o altri soggetti che hanno la residenza o la sede legale nel territorio operativo della SEA o che richiedono un servizio offerto dalla cooperativa (art. 5 dello statuto).

Gli interessati che accettano le norme dello statuto e questo regolamento, possono inoltrare domanda di adesione (art. 6) e compilare lo specifico modello "A" che si può anche trovare sul sito WWW.SEA.BZ.IT. La domanda deve essere inviata o consegnata direttamente alla SEA.

Sul modello "A" va anche indicata la modalità di pagamento preferita.

1. Determinazione e regolamento della quota sociale

La quota viene determinata sulla base alla quantità di energia che una o più utenze necessitano o che si prevede di consumare.

Dal 1. maggio 2005 valgono i seguenti prezzi:

Per ogni kW di potenza media annuale allacciata € 57,00

Per ogni kWh di consumo annuale € 0,08

In caso di aumento di potenza, la differenza per kW deve essere corrisposta subito. Le quote possono essere ricalcolate dalla SEA ogni 3 anni e se un socio ha più allacciamenti, vengono considerati nel loro insieme. Variazioni di quota minori di €50 non vengono prese in considerazione.

2. Esito della richiesta di ammissione e spese

Il C.d.A. della SEA tratta la domanda entro **60 giorni** dal ricevimento e comunica poi l'esito all'interessato. Nel caso di una decisione positiva, all'interessato viene richiesto il pagamento del 30% della quota sociale. Nel caso di una decisione negativa l'interessato può, entro 60 giorni, richiedere il pronunciamento dell'assemblea.

Ad avvenuto pagamento del 30% della quota, l'interessato viene iscritto nel libro dei soci. Il restante importo deve essere pagato in seguito alla semplice richiesta del C.d.A. della SEA, ma non prima che il socio sia stato allacciato.

Per spese di assunzione il socio deve corrispondere un importo di €50.

3. Casi speciali, trasferimenti e spese

Coloro che richiedono l'allacciamento alle linee della SEA fuori dalle zone di sua competenza e comunque dove la SEA lo ritiene giustificato, devono pagare anticipatamente tutte le spese di allacciamento.

Un socio può chiedere il trasferimento di un allacciamento ad un altro socio. Per tale operazione è dovuto un importo di €40 a titolo di spese.

4. Sovraprezzo:

I soci che hanno aderito alla SEA prima del **30.09.2001** non devono pagare il sovrapprezzo sugli aumenti di potenza delle utenze indicate nel **modello "A"**. Nei casi di nuove società o enti o dove c'era possibilità di allacciamento alle linee della cooperativa, è dovuto il sovrapprezzo del 20%.

Dal 20. aprile 2007 il sovrapprezzo è fissato nella misura del **40%** sulla quota sociale. Il sovrapprezzo pagato dai soci non fa parte della quota sociale e nel caso di recesso non viene restituito.

5. Cessione di partecipazione e presupposto per recesso:

Il socio a cui non è stato fornito un servizio da parte della SEA può richiedere di poter vendere la sua partecipazione ad un altro socio, oppure può presentare domanda di recesso, secondo le modalità previste dallo statuto (art. 9), che in tal caso deve essere accolta.

È inoltre possibile la cessione di una partecipazione ad un soggetto, che intende diventare socio della SEA

Questo regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 21.04.2007

6. Altri benefici per i soci:

Ai soci viene data facoltà di effettuare lo scambio di energia da fonti rinnovabili, all'interno della rete della SEA, anche se il punto immissione non coincide con il punto di prelievo.

Sui costi di allacciamento, come stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, viene praticato uno sconto del 30%.

Questo regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 29.04.2010

Dopo l'approvazione il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet della SEA.